

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 26 GIUGNO 2000

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 26/3

Statuto del Comune di Lurano (BG)

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15 aprile 2000
con deliberazione n. 27.

Esecutiva con provvedimento dell'O.RE.CO. del 27 aprile 2000 - n. 100.

Già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 27 gennaio 1992 n. 5.

STATUTO**INDICE****Sezione I
Principi**

- Art. 1 - Principi
- Art. 2 - Funzioni
- Art. 3 - Territorio, stemma e gonfalone
- Art. 4 - Albo pretorio
- Art. 5 - Pari opportunità

**Sezione II
Organi del Comune**

- Art. 6 - Organi politici
- Art. 7 - Il Consiglio Comunale. Composizione
- Art. 8 - Funzionamento del Consiglio
- Art. 9 - Sessioni del Consiglio
- Art. 10 - Competenze del Consiglio
- Art. 11 - Linee programmatiche
- Art. 12 - Partecipazione dei Consiglieri
- Art. 13 - Attività ispettiva
- Art. 14 - Il Sindaco
- Art. 15 - Vicende della carica del Sindaco
- Art. 16 - Vice Sindaco e Assessore Anziano
- Art. 17 - Giunta Comunale
- Art. 18 - Competenza della Giunta
- Art. 19 - Responsabilità

**Sezione III
Partecipazione e decentramento**

- Art. 20 - La partecipazione dei cittadini
- Art. 21 - Rapporti con le associazioni
- Art. 22 - Referendum consultivo
- Art. 23 - Iniziativa dei singoli cittadini
- Art. 24 - Diritti d'accesso e di informazione dei cittadini
- Art. 25 - Partecipazione al procedimento
- Art. 26 - Difensore Civico
- Art. 27 - Integrazione sociale

**Sezione IV
Finanza e contabilità**

- Art. 28 - Finanza locale
- Art. 29 - Pubblicizzazione dei dati di bilancio
- Art. 30 - Regolamento di contabilità e dei contratti
- Art. 31 - Revisore dei conti
- Art. 32 - Controllo di gestione

**Sezione V
Ordinamento degli uffici e dei servizi**

- Art. 33 - Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 34 - Segretario comunale
- Art. 35 - Il Direttore Generale

**Sezione VI
Attività amministrativa**

- Art. 36 - Conferenza dei servizi
- Art. 37 - Pubblicazione ed esecutività

**Sezione VII
Norme transitorie e finali**

- Art. 38 - Modifiche e abrogazione dello Statuto
- Art. 39 - Entrata in vigore

**Sezione I
Principi e funzioni****Art. 1 - Principi**

1. Il Comune di Lurano, nell'ambito della sua autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché dell'autonomia impositiva e finanziaria, è impegnato a promuovere lo sviluppo sociale ed economico della comunità che rappresenta, e in particolare a:

- a) superare gli squilibri sociali, garantire i diritti dei soggetti svantaggiati, riconoscere il ruolo sociale delle donne, sostenere le libere forme associative;
- b) incentivare i settori produttivi;
- c) tutelare e recuperare l'ambiente e il patrimonio storico-culturale;
- e) favorire la partecipazione, garantire la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi dell'ente.

Art. 2 - Funzioni

1. Il Comune di Lurano svolge funzioni amministrative proprie e funzioni attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione, nei limiti stabiliti nella Costituzione e secondo i principi della legge e del presente Statuto.

2. Per l'esercizio di funzioni proprie e delegate in ambiti territoriali sovracomunali, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia e la Regione.

3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

4. È impegnato, anche attraverso l'adesione ad organismi nazionali ed internazionali, alla costruzione della Federazione Europea nella democrazia e nella pace.

5. Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 - Territorio, stemma e gonfalone

1. Il territorio comunale si estende per Km² 3,98 confinante con i Comuni di Arcene, Pognano, Spirano, Brignano Gera d'Adda e Castel Rozzone.

2. La foggia dello stemma e del gonfalone, concessi con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, è la seguente:

a) stemma: «di argento a due torri di rosso merlate alla guelfa, aperte e finestrate del campo, fondate su due monti di verde al naturale. Ornamenti esteriori da Comune»;

b) gonfalone: «drappo partito di bianco e di rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Lurano. Le parti in metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto rosso con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento».

Art. 4 - Albo pretorio

1. La Giunta Comunale destina un apposito spazio ad «Albo Pretorio» per la pubblicazione degli atti e la pubblicità legale e stabilisce le modalità di affissione degli atti garantendo la loro lettura integrale e la facilità di accesso.

Art. 5 - Pari opportunità

1. Negli organi collegiali del comune (Consiglio, Giunta, Commissioni, ecc.) e negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune è garantita, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi.

**Sezione II
Organi del Comune****Art. 6 - Organi politici**

1. Sono organi politici del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Art. 7 - Il Consiglio Comunale. Composizione

1. Il Consiglio Comunale è organo collegiale di indirizzo e controllo eletto contestualmente all'elezione del Sindaco, secondo le disposizioni della legge.

2. È composto dal Sindaco e da 12 membri e dura in carica per un periodo di cinque anni.

3. Alla scadenza del mandato, rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 8 - Funzionamento del Consiglio

1. L'attività del Consiglio è disciplinata dal regolamento.

2. Il Consiglio comunale è convocato, presieduto e diretto dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno e la data della riunione.

3. Le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.

4. Quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, il Consiglio è convocato, in un termine non superiore a venti giorni, con all'ordine del giorno le questioni richieste, rientranti nelle competenze del Consiglio. I richiedenti allegano alla richiesta il testo della proposta di deliberazione o della mozione da discutere.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento.

6. In tutti gli organismi di promanazione consiliare e in ogni altra attività del Consiglio è garantita la presenza delle minoranze.

Art. 9 - Sessioni del Consiglio

1. Le sessioni consiliari sono:

- a) ordinarie, per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo;
- b) straordinarie, in tutti gli altri casi;
- c) urgenti, quando la deliberazione è ritenuta indifferibile.

Art. 10 - Competenze del Consiglio

1. Al Consiglio comunale spettano le attribuzioni e competenze di cui all'art. 32 della legge n. 142/90, nonché quelle previste dalle leggi statali e regionali, e tutte quelle specificate nel regolamento.

Art. 11 - Linee programmatiche

1. Entro 45 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, acquisito il parere della Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.

2. Il Consiglio comunale è chiamato, in sede di discussione, a definire le linee relativamente all'attività di propria competenza.

3. Il documento, dopo la discussione, è sottoposto all'approvazione del Consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.

4. Con periodicità annuale il Consiglio partecipa alla verifica ed all'adeguamento delle linee programmatiche.

5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello Stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 12 - Partecipazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali percepiscono un gettone di presenza per il tempo effettivamente utilizzato per l'espletamento del mandato, fermo restando che l'ammontare mensile del compenso non può superare in nessun caso la percentuale di un terzo dell'indennità prevista per il Sindaco.

2. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento; ai gruppi consiliari è assicurata, per l'esercizio delle loro funzioni, la disponibilità di spazi.

3. I Consiglieri comunali possono costituire Gruppi

non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi siano composti da almeno 2 (due) membri.

4. Nel caso il Consigliere manchi di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale per cinque volte consecutive o 15 complessive nell'arco del mandato, lo stesso deve produrre le proprie ragioni giustificative alla Presidenza del Consiglio Comunale.

Alla successiva seduta il Consiglio delibera la sussistenza o meno delle ragioni addotte e può dichiarare decaduto il Consigliere per mancata partecipazione ai lavori del Consiglio.

La deliberazione è depositata nella segreteria e notificata all'interessato entro i cinque giorni successivi.

5. Ai sensi dell'art. 5 della l. 154/1981 i Consiglieri Comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

6. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione commissioni consiliari.

Nelle commissioni aventi funzioni di indagine e quelle altre che il Consiglio ritenga istituire con funzione di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita al consigliere appartenente ad uno dei gruppi di minoranza.

Art. 13 - Attività ispettiva

1. I consiglieri possono presentare al Sindaco e alla Giunta interrogazioni e altre istanze di sindacato ispettivo, alle quali il Sindaco o l'assessore competente sono tenuti a rispondere, entro trenta giorni. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento.

Art. 14 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni della legge. Il Sindaco è organo monocratico del Comune e lo rappresenta ufficialmente.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Il terzo mandato consecutivo è consentito se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

3. Nell'esercizio esterno delle sue prerogative, indossa a tracolla la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, che costituisce il suo distintivo.

4. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione:

a) esercita le funzioni locali attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'esecuzione degli atti del Comune;

b) nomina il Segretario comunale;

c) nomina il Direttore generale, nel caso sia stata approvata la convenzione di cui all'articolo 51-bis, comma 3, della legge 142/1990 ovvero ne attribuisce le funzioni al Segretario Comunale;

d) nomina i componenti della Giunta;

e) convoca e presiede la Giunta;

f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;

g) è preposto alla riservatezza degli atti del Comune, dei quali può vietare l'esibizione, previa sua temporanea e motivata dichiarazione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;

h) coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, di intesa con il prefetto, gli orari di

apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

i) promuove gli accordi di programma, convoca la conferenza per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, presiede il collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo.

5. Il Sindaco è ufficiale di Governo e in tale veste:

a) svolge i servizi di spettanza statale e, in particolare, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al comune, e, in particolare, alla emanazione degli atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;

c) adotta i provvedimenti contingibili e urgenti;

d) ha competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del d.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66;

e) può delegare, previa comunicazione al prefetto, l'esercizio delle funzioni previste dalle lettere a), b), c) e d), del comma 1 dell'articolo 38, nonché, dell'articolo 10, della legge 142/1990 al presidente del Consiglio circoscrizionale o, qualora non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni;

f) è autorità locale di P.S.;

g) è ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 15 - Vicende della carica del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 16 - Vice Sindaco e Assessore Anziano

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore anziano intendendo, per tale, il più anziano in età. I poteri riguardanti la convocazione e direzione del Consiglio restano di competenza del Consigliere Anziano.

Art. 17 - Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di 4 assessori.

2. Il Sindaco, entro 10 giorni dalla sua elezione, determina il numero degli assessori, entro il limite di cui al comma 1, e nomina gli assessori stessi, tra cui un Vice Sindaco, scegliendoli anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. L'eventuale nomina è nulla.

4. I componenti la Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

5. Della nomina della Giunta, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro dieci giorni dalla revoca e comunque nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale.

7. Contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori o ridetermina il numero degli stessi.

8. La Giunta è convocata, presieduta e diretta dal Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate in sedute non pubbliche.

Art. 18 - Competenza della Giunta

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e non rientranti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei responsabili dei Servizi. Inoltre:

a) esprime il proprio parere sulla relazione del Sindaco al Consiglio, da tenere entro 45 giorni dalla prima seduta del Consiglio, sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato;

b) collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;

c) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;

d) adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

2. La Giunta può sottoporre, di propria iniziativa, le deliberazioni che adotta all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 17, comma 34, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 19 - Responsabilità

1. Per gli amministratori del comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della autonomia gestionale ed operativa dei responsabili dei servizi.

Sezione III

Partecipazione e decentramento

Art. 20 - La partecipazione dei cittadini

1. La partecipazione dei cittadini si attua attraverso il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni sui temi di interesse generale, nelle forme previste dai successivi articoli.

Art. 21 - Rapporti con le associazioni

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, impegnandosi a:

a) favorire e sostenere l'associazionismo locale;

b) garantire la presenza di rappresentanti delle associazioni negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal comune;

c) mettere a disposizione delle associazioni aventi sede nel territorio comunale spazi occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni.

2. Ai fini di cui ai commi precedenti, il Comune può istituire un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli enti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni presenti e operanti nel territorio.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

Art. 22 - Referendum consultivo

1. Sono previsti referendum consultivi su iniziativa del Consiglio Comunale o su richiesta di almeno 25% degli elettori, riguardanti materie di esclusiva competenza locale.

2. Sono esclusi dal referendum lo statuto, i bilanci, le entrate tributarie, gli atti di esecuzione di norme legislative e le materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria comunale nell'ultimo quinquennio.

3. Ogni proposta di referendum, indicante il quesito in maniera chiara ed univoca, deve essere depositata presso l'Ufficio Segreteria del Comune.

4. La Commissione Elettorale Comunale, entro venti giorni dal deposito della proposta referendaria si esprime sull'ammissibilità della stessa.

5. Entro dieci giorni dalla decisione di ammissibilità della Commissione Elettorale Comunale, il Segretario Comunale procede alla vidimazione dei moduli per la raccolta delle firme degli elettori, predisposti dal comitato promotore, sui quali deve essere indicato il quesito ed il nome dei cittadini promotori.

6. Le firme degli elettori raccolte secondo le modalità previste dalla legge in materia di referendum anche in luogo diverso dalla residenza municipale, luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio Comunale, devono essere depositate entro 40 (quaranta) giorni dalla data della decisione della Commissione Elettorale Comunale notificata ai promotori del referendum.

7. La Commissione Elettorale Comunale, entro 15 giorni dalla consegna delle firme raccolte, verifica il raggiungimento del quorum di cui al comma I.

8. Se la Commissione Elettorale Comunale si esprime favorevolmente, con provvedimento del Sindaco viene fissata la data di svolgimento del referendum.

9. I referendum consultivi vengono effettuati non più di una volta all'anno e nel numero massimo di 3 all'anno, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno per le proposte depositate secondo le modalità prescritte dal comma sei del presente articolo entro il 24 febbraio e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali. In caso di pluralità di richieste i referendum saranno effettuati nello stesso giorno.

10. Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali si applicano le norme per l'elezione del Consiglio Comunale.

11. La Commissione Elettorale Comunale svolge le funzioni di ufficio per il referendum.

12. L'ufficio per il referendum, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle sezioni, procede, in pubblica adunanza, all'esame e alla decisione dei reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, al riesame dei voti contestati, all'accertamento del numero complessivo degli elettori e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum. L'ufficio per il referendum conclude le operazioni con la proclamazione del risultato.

13. La proposta referendaria è approvata se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori e se ha conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

14. Entro 60 gg. dalla proclamazione del risultato il Consiglio Comunale delibererà in conformità demandando eventualmente agli organi competenti l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

15. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato dal Consiglio Comunale, con adeguata motivazione, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, computando a tal fine il Sindaco.

Art. 23 - Iniziativa dei singoli cittadini

1. Uno o più cittadini, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento.

2. Il Sindaco, in ragione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno del competente organo comunale.

Art. 24 - Diritti d'accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui l'ente è in possesso; il regolamento disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

Art. 25 - Partecipazione al procedimento

1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, l'avvio del procedimento è comunicato entro cinque giorni, con le modalità previste dall'articolo 8 della legge 241/1990, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

2. I soggetti interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento o di estrarne copia nei successivi 5 giorni. Hanno altresì diritto di presentare memorie scritte e documenti, che il soggetto competente ad emanare il provvedimento ha l'obbligo di valutare, ove pertinenti.

3. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, il soggetto procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi nella forma scritta con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

4. Il recesso del Comune dall'accordo di cui al comma precedente può avvenire solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, comunicati in via preventiva all'interessato, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Art. 26 - Difensore Civico

1. Il Consiglio Comunale istituisce, mediante convenzione con altri enti pubblici, il Difensore Civico.

2. La convenzione dovrà essere deliberata dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.

3. Il Difensore Civico Comunale è garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione del comune.

4. Il Difensore Civico segnala, di propria iniziativa o su istanza di cittadini singoli o associati, abusi, carenze, ritardi e disfunzioni dell'Amministrazione Comunale, degli enti e delle aziende dipendenti dal comune.

Art. 27 - Integrazione sociale

1. Il comune realizza, con risorse proprie o derivate, interventi per l'assistenza e l'integrazione sociale dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvalendosi delle organizzazioni di volontariato e dei servizi civili sostitutivi degli obblighi di leva.

Sezione IV Finanza e contabilità

Art. 28 - Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 29 - Pubblicizzazione dei dati di bilancio

1. Il Consiglio delibera il bilancio di previsione ed il conto consuntivo entro i termini stabiliti dalla legge.

2. L'Amministrazione Comunale assicura ai cittadini la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici dei due documenti contabili e dei loro allegati.

Art. 30 - Regolamento di contabilità e dei contratti

1. Il Consiglio comunale approva il regolamento di contabilità e quello dei contratti, con criteri di trasparenza e di semplificazione delle procedure.

2. Con il regolamento dei contratti disciplina in particolare gli appalti, le forniture e i servizi al di sotto della soglia comunitaria.

Art. 31 - Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, un revisore dei conti, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e in quello dei ragionieri.

2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta e può essere revocato, per inadempimento, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale.

3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

4. Il revisore dei conti assiste alle sedute della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, con diritto di parola, quando ne faccia espressa richiesta il Sindaco, in occasione dell'esame di provvedimenti generali attinenti alla gestione economico-finanziaria.

5. Il revisore svolge le seguenti funzioni:

a) esprime pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

b) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;

c) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della proposta approvata dalla Giunta;

d) riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

e) effettua verifiche di cassa.

6. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione.

Art. 32 - Controllo di gestione

1. La Giunta istituisce il controllo economico interno di gestione per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi.

2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

- predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
- rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi

nonché rilevazione dei risultati raggiunti per alcuni servizi che saranno individuati dalla Giunta Comunale;

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

3. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione è il nucleo di valutazione.

Sezione V

Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 33 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'ordinamento degli Uffici e servizi disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, per assicurare l'espletamento delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti al Comune. Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici.

2. La struttura organizzativa del Comune è disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

3. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo la Giunta può istituire un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, del quale possono far parte dipendenti dell'ente, o collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato, purché il Comune non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

4. Il Sindaco e la Giunta possono istituire uffici speciali temporanei, allo scopo di coordinare progetti ed iniziative di particolare valenza.

5. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 34 - Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 17, comma 75, della legge 127/1997. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.

2. Il Segretario cessa automaticamente dalla carica allo scadere del mandato del Sindaco e continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio. La deliberazione di revoca deve indicare dettagliatamente circostanze e motivi della violazione.

4. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita gli ulteriori compiti attribuiti dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

5. Gli organi dell'Ente possono chiedere al Segretario Comunale la consulenza giuridico-amministrativa, in relazione alla complessità di una determinata proposta deliberativa o di determinazione, sotto forma di visto di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, o di sintetica consulenza scritta.

6. Al Segretario Comunale possono essere conferite le funzioni di Direttore Generale con provvedimento sindacale, ai sensi dell'articolo 51-bis, ultimo comma, della legge 142/1990 assumendo le funzioni e le responsabilità di cui al 1° comma dello stesso articolo. In tal caso, le funzioni di Segretario Comunale e di Direttore Generale si considerano autonome ed indipendenti e a tale principio si conforma il provvedimento di revoca di una o di entrambe le funzioni.

7. È fatta salva, in ogni caso, la diversa procedura indicata in sede di accordo contrattuale collettivo, in ordine alla nomina ed alla revoca del Segretario Comunale.

Art. 35 – Il Direttore Generale

1. Ove il Comune intenda avvalersi della figura del direttore generale, stipula apposita convenzione con altro/i Comune/i le cui popolazioni assommate a quella del comune raggiungano i 15.000 abitanti.

2. La deliberazione di convenzione è adottata dal Consiglio Comunale e contiene l'indicazione della ripartizione degli oneri tra i Comuni partecipanti, compreso il trattamento economico al quale il contratto si dovrà conformare. Nella convenzione è altresì indicato il comune capofila che adotterà la deliberazione, l'atto di nomina e curerà la stipula del contratto.

3. Il direttore generale potrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni convenzionati.

4. Ove non venga stipulata la convenzione, le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.

Sezione VI Attività amministrativa

Art. 36 – Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice una conferenza dei servizi.

2. La conferenza può essere indetta anche quando l'amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro 20 gg. dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, della l. 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 37 – Pubblicazione ed esecutività

1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni, e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Sezione VII Norme transitorie e finali

Art. 38 – Modifiche e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni allo Statuto sono deliberate dal

Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 142/1990.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve prevedere contestualmente l'approvazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

Art. 39 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto ed ogni futura modifica od integrazione entrano in vigore nei termini e nei modi previsti dalla legge.

2. Il Segretario Comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.